



**COMUNE DI CASALEZZO SPARTANO**  
(Provincia di Salerno)

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>202</b>	<b>15/06/2023</b>
<b>Registro di Area N. 20</b>	

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

IL RESPONSABILE

<b>OGGETTO:</b>	<b>PROVVEDIMENTO DI VERIFICA PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVO AL PROGETTO DI “TAGLIO BOSCO CEDUO A PREVALENZA DI CERRO</b>
-----------------	--

*Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000*

Comune di Casalezzo Spartano Via Nazionale, 226 Cap. 84030 (SA)

tel. 0973 374285

protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it

## Visti

- il decreto sindacale prot. n. 2844 del 24/09/2019 con la quale è stata nominata la Commissione per attività istruttorie inerenti le procedure di Valutazione d'Incidenza;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 18/07/2020 con la quale è stato costituito l'ufficio della Valutazione di Incidenza, individuandola all'interno dell'Area Finanziaria;
- il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 81 del 04/06/2020 con il quale è stato attribuito al Comune di Casaleto Spartano (SA) la delega in materia di Valutazione di Incidenza prevista dall'art. 4 della L.R. n. 16/2014 così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. n. 26/2018;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 14/09/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Commissione per la Valutazione di Incidenza, successivamente modificato con delibera n° 34 del 24/11/2021;
- il Decreto 21 maggio 2019 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concernente la designazione di cento tre zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 129 del 4 giugno 2019;

## Premesso che:

1. L'art.1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 reca ai commi 4 e 5 le seguenti disposizioni:
  - 1.1. comma 4. "Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i Siti di Importanza Comunitaria(SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori.
  - 1.2. comma 5. "L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma.";
2. con DGR n. 62 del 23.02.2015, pubblicata sul BURC n. 16 del 09.03.2015, è stato approvato il "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" nel quale, tra l'altro:
  - 2.1. sono individuati i criteri sulla scorta dei quali il competente Ufficio regionale si pronuncia in merito alle richieste di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza;
  - 2.2. è stabilito l'ambito delle competenze dei Comuni e della Regione a seguito dell'attribuzione delle deleghe in materia di Valutazione di Incidenza;
  - 2.3. è individuato l'iter amministrativo per l'attribuzione ai Comuni richiedenti delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza;
3. con DGR n. 167 del 31/03/2015 sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" nelle quali, tra l'altro, sono riportate le indicazioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle Autorità competenti in materia di Valutazione di Incidenza e delle attività di controllo delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 16/2014, comma 4;
4. con delibera di Giunta Regionale n. 814 del 4/12/2018, la Regione ha disposto "AGGIORNAMENTO DELLE "LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA" AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2010 E DELLA DGR N. 62 DEL 23/02/2015;
5. in sede di prima applicazione è stato emanato il Decreto Dirigenziale n. 134 del 17/07/2015 (BURC n. 45 del 20/07/2015 - Attuazione Legge Regionale n. 16/2014 - art. 1 commi 4 e 5 e DGR n. 62/2015 - Delega ai Comuni in materia di Valutazione di Incidenza) con il quale è stato pubblicato un primo elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, che dovranno essere esercitate per l'ambito stabilito dal paragrafo 3 del "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" di cui alla DGR n. 62 del 23.02.2015 e secondo le modalità di cui alle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della

***Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000***

- Valutazione di Incidenza in Regione Campania" emanate con DGR n. 167 del 31/03/2015;
6. con DGR n. 280 del 30/06/2021 è stato approvato il recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) -

**Considerato che:**

- con nota agli atti prot. 3697 del 25/11/2022, è stato trasmesso all'Ufficio di Valutazione d'Incidenza del Comune di Casaleto Spartano (SA) e, per i conseguenti adempimenti, successivamente alla Commissione per la Valutazione di Incidenza:
  - l'Istanza di Verifica di valutazione di incidenza preliminare (screening) in ordine al progetto di "Taglio bosco ceduo a prevalenza di Cerro";
  - l'istruttoria del progetto in argomento è stata affidata alla Commissione per la Valutazione di Incidenza nominata con il Decreto Sindacale sopra richiamato;
  - la Commissione per la Valutazione di Incidenza, con relazione istruttoria del 01/06/2023, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 1779/2023, ha espresso il seguente parere:  
[...]  
PROPONENTE: Lovisi Filomena;  
OGGETTO: Taglio bosco ceduo a prevalenza di Cerro;  
LOCALITA': Tempa, Fg. 13 particella 437;  
ISTANZA: CUP 17/2022  
*"Alla luce della tipologia di opera e di interventi previsti, con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti dall'intervento proposto sul sito IT 8050022 e pertanto si esclude l'intervento dalla Valutazione Appropriata di Incidenza"*  
  
[...]

**Ritenuto** di dover provvedere all'emissione del provvedimento di Valutazione di Incidenza;

**Visti:**

- la D.G.R. n. 62 del 23/02/2015;
- la D.G.R. n. 814 del 4/12/2018;
- il D.D. n. 189/2016;
- il D.D. n. 251/2015;
- il D.D. n. 171/2019;

**Visti:**

- il Sentito – Nulla Osta alla Valutazione di Incidenza per il progetto di che trattasi, espresso dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con nota prot. 17482 del 16.12.2022, acquisito al protocollo dell'Ente al n° 1726 in data 30.05.2023 ;
- il parere favorevole della Commissione di Valutazione d'Incidenza espresso nel verbale del giorno 01.06.2023, assunto agli atti al prot. n. 1779/2023, per la pratica contrassegnata con CUP.17/2022;
- il versamento degli oneri istruttori previsti ai sensi del Regolamento vigente effettuato dal proponente in data 23.11.2022;

**Fatti salvi** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge vigente o subentrante e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**DETERMINA**

**DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata su conforme Parere della Commissione per la Valutazione d'Incidenza espresso nel verbale del giorno 01.06.2023, sulla scorta dello stesso, l'intervento avente ad oggetto "**Taglio bosco ceduo a prevalenza di Cerro**", nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Sentito rilasciato dall'Ente Gestore in data 16.12.2022 allegato alla presente determinazione (Allegato 1);

**DI SUBORDINARE** la validità del parere emesso dalla Commissione all'acquisizione di idoneo atto di assenso da parte di

***Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000***

tutti i soggetti titolari di diritti reali per le aree interessate;

**CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale acquisisca tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verifichi l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto assunto a base del presente provvedimento. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura;

**CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Comando Stazione Carabinieri Forestali con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene adottata ai soli fini di verifica della Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i.;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non necessita di parere contabile;

**DI RENDERE NOTO** che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul sito web dell'Ente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ente;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al proponente, alla Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio ed all'ufficio tecnico del Comune di Casaleto Spartano (SA).

**DI DARE PUBBLICITA'** alla presente determinazione, secondo le vigenti regole dell'Amministrazione Trasparente.

Responsabile Area Economico-Finanziaria  
LETTIERI FRANCESCO / InfoCamere  
S.C.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*

---

***Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000***

Comune di Casaleto Spartano Via Nazionale, 226 Cap. 84030 (SA)

tel. 0973 374285

protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it

**OGGETTO:** nulla osta ditta Filomena Lovisi in agro comune di Casaletto Spartano

**COMUNE DI CASALETTO SPARTANO**  
Ufficio Valutazione di incidenza  
(ragioneria@pec.comune.casalettospartano.sa.it)

Prot. *SA&L* del **16 DIC. 2022**

**VISTA** l'istanza inoltrata dal Comune in indirizzo acquisita al prot. dell'Ente Parco n. 16892 del 09/12/2022, inerente: **Taglio Bosco ditta Filomena Lovisi in agro comune di Casaletto Spartano fg. 13 part. 437**

**PREMESSO CHE:**

L'area oggetto di intervento ricade in B1 del Parco e nel ZSC IT8050022

**CONSIDERATO CHE**

- Sulla scorta degli elaborati prodotti, trattasi del progetto di taglio di un bosco governato a ceduo di cerro per una superficie da sottoporre a taglio pari a circa 0,7 ha. Si propone il taglio di maturità del ceduo con rilascio di matricine.
- Con determina dirigenziale n. 12 del 18/01/2021 l'ENTE Parco ha stipulato una convenzione con il dott. For. Giuseppe De Vivo la valutazione degli interventi sul patrimonio forestale

**VISTO**

- Gli art. 8 e 13 delle norme di Attuazione del Piano del Parco
- Legge 394/91 e s.m.i.
- Il D.P.R: 357/97 e s.m.i.
- Parere tecnico scientifico del dott. For. Giuseppe De Vivo


**SI ESPRIME**

Il nulla osta ed il sentito al taglio bosco ditta Filomena Lovisi in agro comune di Casaletto Spartano fg. 13 part. 437, così come ben esplicitato nel parere tecnico scientifico prima citato, per le cui specificità si rimanda allegandolo al presente provvedimento facendone parte integrale e sostanziale.

Il Tecnico Istruttore  
Dr. Geol. Aniello Aloia



Il Responsabile di Area  
Ernesto Alfano





## **Parere tecnico scientifico per il rilascio del nulla osta ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano del Parco. Incarico di consulenza di cui alla determina dirigenziale n. 12 del 18/01/2021**

**Oggetto:** Richiesta NULLA OSTA taglio bosco radicato in agro di Casaletto Spartano (SA)  
Proprietà Filomena Lovisi

**Ubicazione:** Comune di Casaletto Spartano (SA)

**Proprietà:** Ditta Filomena Lovisi

**Riferimenti catastali:** fg. 13 part. 437

**Vincoli esistenti:** zona C2 del perimetro del Parco ZSC IT8050022

### **Descrizione dello stato dei luoghi e dell'intervento**

Sulla scorta degli elaborati prodotti, trattasi del progetto di taglio di un bosco governato a ceduo a prevalenza di cerro per una superficie da sottoporre al taglio pari a circa 0,7 ha. Si propone il taglio di maturità del ceduo con rilascio di matricine.

### **Nulla osta ai sensi della legge 394/91 e sentito ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.**

in relazione a quanto sopra, si evidenzia che gli interventi selvicolturali in questione, per quanto attiene agli indirizzi gestionali, non contrastano con gli strumenti di tutela.

Viene, pertanto, **ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE** al progetto di taglio in questione, con le seguenti prescrizioni:

1. È fatto obbligo rilasciare non meno di n. 70 matricine per ettaro che dovranno avere per 2/3 la stessa età del ceduo e per 1/3 età pari al doppio del turno del ceduo medesimo, reclutate tra le piante nate da seme ed in buono stato vegetativo; in caso di insufficienza di matricine vanno riservati i polloni di maggior diametro, con fusto diritto e chioma in alto, ben conformati, robusti ed inseriti in basso sulla ceppaia che si prestano a diventare buone piante portasemi, da distribuire in modo uniforme sulla superficie della tagliata;
2. al fine di non entrare in contraddizione con la tipologia degli interventi proposti dal progetto in parola, è fatto obbligo al proponente attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel progetto proposto, ed in particolare dovranno effettuarsi gli interventi selvicolturali esclusivamente sulle superfici forestali come individuate dal tecnico progettista;
3. è fatto obbligo osservare un periodo di sospensione così come previsto dalla normativa vigente dal 15 aprile al 1 ottobre;



**Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni**

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217

[www.cilentoediano.it](http://www.cilentoediano.it) - [parco@cilentoediano.it](mailto:parco@cilentoediano.it) - PEC: [parco.cilentodianoealburni@pec.it](mailto:parco.cilentodianoealburni@pec.it)

C.F. 93007990653



4. dove necessario, l'Ente Parco potrà far osservare un ulteriore periodo di sospensione dei lavori di taglio per tener conto del ciclo riproduttivo delle specie animali presenti nelle aree della Rete Natura 2000;
5. il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto e in modo che la corteccia non risulti slabbrata; la superficie di taglio deve essere inclinata o convessa e tale da evitare ristagni di acqua;
6. preservare dal taglio, lungo una fascia di larghezza non inferiore a 10 metri da ambo i lati degli impluvi, i tratti di bosco radicati sulle linee displuviali e lungo i margini dei fossi costituenti l'idrografia interna, al fine di garantire la massima difesa dal dissesto idrogeologico;
7. preservare dal taglio, quando presenti, eventuali alberi che presentano tronchi cavi e che quindi possono fungere da rifugio per l'avifauna;
8. preservare dal taglio alberi di ogni specie presente che hanno assunto un aspetto monumentale, nonché alberi fenotipicamente appariscenti ai fini della tutela del paesaggio forestale;
9. preservare dal taglio tutti gli alberi di qualsiasi specie e dimensione costituenti il margine che assume la facies di pascolo e/o radura;
10. il materiale legnoso tagliato dovrà essere prontamente esboscato ed eventualmente accatastato in appositi imposti di carico al di fuori del bosco;
11. è vietata l'apertura di nuove piste forestali; utilizzare la viabilità forestale esistente per le operazioni di allestimento ed esbosco, prestando particolare attenzione a non arrecare danno alle piante da rilasciare a dote del bosco;
12. l'eventuale presenza dei mezzi meccanici dovrà essere concentrata solo nel periodo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di taglio ed esbosco;
13. nel corso delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovranno adottarsi tutte le misure necessarie affinché non siano danneggiate in alcun modo le piante da rilasciare a dote del bosco;
14. evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere e porre in essere ogni misura di mitigazione possibile atta a contenere le emissioni di polveri e rumore;
15. eseguire i lavori di utilizzazioni forestali mediante l'uso di eventuali mezzi meccanici idonei ad evitare danni alle aree contigue e disturbi alla fauna;
16. ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea, l'esbosco dei prodotti deve farsi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto per rotolamento e strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata, alla strada, condotta o canale o spazio vuoto più vicino; è consentito l'impiego di trattrici gommate o cingolate e di gru a cavo, per l'avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico;
17. è vietato l'abbruciamento dei residui delle utilizzazioni forestali, in applicazione del D.lgs 152/06 (T. U. Ambientale) che considera la combustione sul campo degli stessi come smaltimento dei rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi dell'art. 256 del citato T.U.; tali residui, costituiti da ramaglie, cimali, sottobosco e da ogni altro avanzo della lavorazione, fino ad un diametro di 3 - 4 cm, non utilizzabili commercialmente, possono essere lasciati sul posto, adeguatamente ed uniformemente sparsi sulla superficie della tagliata, oppure in piccole andane lungo le curve di



**Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni**

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217

[www.cilentoediano.it](http://www.cilentoediano.it) - [parco@cilentoediano.it](mailto:parco@cilentoediano.it) - PEC: [parco.cilentodianoealburni@pec.it](mailto:parco.cilentodianoealburni@pec.it)

C.F. 93007990653



livello, larghe massimo 1,5 metri ed alte al culmine massimo 30 centimetri, in modo che non siano di ostacolo alla rinnovazione, purché le pezzature non siano superiori ai 1,5 metri di lunghezza; in alternativa potranno essere ridotti di dimensioni e rilasciati al suolo, sparsi in modo uniforme sulla superficie della tagliata; altresì, potranno essere sminuzzati anche mediante trinciatrice o cippatrice e rilasciati al suolo, sparsi in modo uniforme sulla superficie della tagliata, lasciando libere le ceppaie e l'eventuale rinnovazione di specie forestali evitando la formazione di cumuli ed il rilascio lungo i margini delle strade e delle piste di servizio, per una distanza non inferiore a circa 20 metri;

18. è vietato il pascolo del bestiame ovino per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio; nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali; è sempre vietato il pascolo delle capre;

19. è fatto obbligo al proponente comunicare all'Ente Parco ed ai Carabinieri Forestali, la data di inizio e di chiusura dei lavori nonché il nominativo della eventuale Ditta boschiva esecutrice dei lavori.

Vallo della Lucania li, 15 dicembre 2022

Il consulente tecnico scientifico  
Dott. Forestale Giuseppe De Vivo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



**Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni**

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

[www.cilentoediano.it](http://www.cilentoediano.it) - [parco@cilentoediano.it](mailto:parco@cilentoediano.it) - PEC: [parco.cilentodianoealburni@pec.it](mailto:parco.cilentodianoealburni@pec.it)

C.F. 93007990653